



COMUNE DI MARCELLINA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm

Ufficio Proponente: TECNICO - LLPP

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 12-01-2017

Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETA' C.I.M. R.L. - CAVA LOCALITA' CESALUNGA, ASSUNTA AL PROT. N. 8193 DEL 19.10.2016

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
CALDERARI Marco

VISTA la proposta, avanzata dalla Società CIM r.l., prot. 8193 del 19.10.2016, inerente la “Soluzione concordata e stipula di contratto di disponibilità dell’area – Cava Località Cesalunga”;

VISTI :

- la delibera di C.C. n. 186 del 17.11.1989 e successiva convenzione del 17.04.1990 , Rep. 629, con la quale il Comune di Marcellina ha concesso in affitto alla CIM S.p.A. l’area di proprietà comunale catastalmente distinta F. 14 p.lle 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 79 – 94 – 95 – 104 – 105 (in parte) – 159, per una durata ventennale a far data dal 01.07.1988 con termine al 30.06.2008;
- la Convenzione del 17.04.1990, rep. 629, con la quale , in definitiva sostituzione di tutti i precedenti contratti venivano adeguati e conformati alla normativa, nel frattempo intervenuta in materia di tutela ambientale, i rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione Comunale e la C.I.M. S.p.A. ;
- l’atto sindacale prot. n. 2465 del 01.07.1991 con il quale il Comune ha autorizzato alla C.I.M. l’attività estrattiva fino al 01.07.2011;
- i pareri e le prescrizioni resi a seguito della Conferenza dei Servizi , indetta dalla Regione Lazio il 06.07.1998 ;
- l’atto di aggiornamento della Convenzione, Rep. n. 14 , intercorso tra il Comune e la CIM SpA a cui ha fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione n. 2708 del 22.05.2000 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto approvato per il **recupero ambientale secondo il perimetro definitivo, individuato nella planimetria allegata ai parerei regionale, dalla Conferenza dei Servizi suddetta** ;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35/2007 di espressione di parere favorevole alla cessazione del rapporto convenzionale con la CIM S.p.A. ;

- l'Ordinanza n. 8/2007 con la quale il Responsabile del Servizio, a seguito di verifica e controllo ordinava, prima, la sospensione cautelativa dei lavori di estrazione e/o di ripristino ambientale e successivamente in data 03.12.2007 diffidava la stessa società a non alterare lo stato dei luoghi;
- l'Ordinanza n. 1/2008 con la quale è stata disposta la remissione in pristino dello stato dei luoghi;
- il verbale di accordo transattivo sottoscritto dal Prefetto, dal responsabile della CIM S.p.a., dal Sindaco, dal Dirigente dell'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria dove sono riportati gli impegni delle parti;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 08.10.2010 di presa d'atto e approvazione del succitato verbale;

CONSIDERATI altresì :

- L'art. 5 dell'Atto di Transazione che espressamente prevede l'obbligo della CIM: “ a sottoscrivere idonea polizza fideiussoria sull'importo di € 300.00,00 così come qualificati dalla perizia dell'Ing. Vittori, per la eventuale demolizione, che avverrà a cura e spese della CIM S.p.a., dei manufatti delle opere non accettate dall'Amministrazione e contestuale ripristino completo dei luoghi” ;
- L'art. 6 dell'Atto di Transazione il quale prevede l'obbligo della CIM “ contestualmente al rilascio della stessa autorizzazione, di costituire polizza fideiussoria omnicomprensiva di ripristino (secondo il valore che verrà stabilito dall'Ass.to Ambiente Regione Lazio) e per rinaturalizzazione (Corpo Forestale dello Stato) a garanzia della corretta esecuzione delle opere di ripristino e recupero ambientale “;
- L'art. 8 dell'Atto di Transazione in forza del quale la CIM si è obbligata a stipulare idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa da parte di un primario istituto a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 3), 4) e 7) dell'atto di transazione.

VISTA la “ Richiesta di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo di anni cinque ex art. 34 L.R. n. 17 del 2004” presentata dalla CIM S.p.a. in data 28 marzo 2011;

VISTA la richiesta di Parere alla Commissione Consultiva per le Attività Estrattive in ordine alla Proroga dell'autorizzazione regionale per la cava di calcare in questione;

VISTA la nota prot. 151347 del 06.08.2012 del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti, Area 10 – Polizia Mineraria, Acque Minerali e Termali, Energia, di comunicazione, in ossequio al dettato normativo di cui alla L.R. 17/2004 ed in particolare all'art. 34, di espressione nella seduta del 04.04.2012 di **PARERE FAVOREVOLE** della C.R.C. per anni 5 (cinque) con le seguenti condizioni:

“verifica della compatibilità ambientale rilasciata dall'area VIA della Direzione Ambiente e adeguata certificazione circa la non sussistenza degli USI CIVICI. Si provveda alla verifica della scadenza dell'autorizzazione paesaggistica ed eventualmente per le annualità non coperte dovrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa” .

VISTA la comunicazione della CIM Srl. di prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava secondo i progetti approvati presentata dalla CIM S.p.A. in data 5.11.2014, prot. 7973;

VISTA la comunicazione della C.I.M. S.r.l di “ Denuncia d'esercizio” del 5.11.2014, prot. 7974 ;

CONSIDERATO che :

- L'area di cava è gravata da vincolo idrogeologico e paesaggistico ;

- Il parere favorevole della C.R.C. indica tra le prescrizioni “ *La verifica della compatibilità ambientale rilasciata dall’area VIA della Direzione Ambiente*;

CONSIDERATO, altresì, che :

- ai sensi dell’art. 6 dell’atto di transazione stipulato in data 18.02.2011 il rilascio della proroga dell’autorizzazione è subordinato alla consegna al Comune di polizza fideiussoria onnicomprensiva di ripristino e per rinaturalizzazione a garanzia della corretta esecuzione delle opere di ripristino e recupero ambientale;
- la CIM ad oggi non ha neanche ottemperato alla consegna delle polizze fideiussorie a garanzia di quanto previsto agli artt. 3,4,5,7 e 8 dell’atto di transazione ;
- Con nota prot. 2311 del 20/04/2015 il Comune ha invitato la CIM Srl alla trasmissione entro giorni 5 delle polizze fideiussorie oggetto dell’atto di transazione ai fini del rilascio della proroga dell’autorizzazione ;
- Che a tutt’oggi la società non ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta, nè risulta agli atti l’intervenuto rilascio dall’area VIA della Direzione Regionale Ambiente della verifica della compatibilità ambientale, costituente atto essenziale per il rilascio della Autorizzazione in proroga;

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell’art. 6 dell’atto di transazione del 18.2.2011 la proroga dell’autorizzazione può essere rilasciata dal Comune soltanto contestualmente alla consegna della polizza fideiussoria onnicomprensiva di ripristino e per rinaturalizzazione a garanzia della corretta esecuzione delle opere di ripristino e recupero ambientale;

CONSIDERATO altresì che la Società CIM r.l. si è resa gravemente inadempiente agli obblighi essenziali ivi contemplati, non avendo eseguito:

Il versamento del minimo garantito a far data dal dicembre 2012;

Il versamento del contributo volontario a far data dal maggio 2012 ad eccezione di Euro 12.500,00 quale acconto sulla rata 2012;

Il versamento del contributo per il recupero ambientale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 17/2004;

La consegna della polizza fideiussoria di cui all’art. 5) sull’importo di Euro 300.000,00 così come quantificato dalla perizia dell’Ing. Vittori, accettata senza riserva alcuna;

La consegna di nuova polizza fideiussoria onnicomprensiva di ripristino e recupero ambientale oggetto del predetto atto transattivo, condizione essenziale, prevista dall’art. 14, comma 1 della Legge regionale 17/2004, per lo svolgimento dell’attività di cava;

La costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia degli obblighi di cui agli artt. 3), 4) e 7) dell’atto di transazione.

A ciò aggiungasi che la Società è in concordato preventivo e nel relativo procedimento il Commissario Governativo, nominato dal Tribunale di Tivoli, ha anche espresso parere negativo all’ammissibilità dello stesso, nonché reiterato il grave stato di insolvenza della Società CIM nella successiva relazione di aggiornamento assunta al protocollo comunale al n. 2356 del 25.03.2016.

Per di più, essendo la cava oggetto di transazione di titolarità comunale, la scelta del contraente, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non può prescindere dall’evidenza pubblica.

Tutto ciò premesso,

Alla luce di quanto sopra rilevato non ricorrono, pertanto, né le condizioni giuridiche né tanto meno quelle economico-finanziarie della Società per poter procedere ad un nuovo affidamento della cava in favore della CIM s.r.l, con conseguente insussistenza dei presupposti per poter dar corso, da parte degli Uffici preposti, anche all’esame della proposta progettuale di ampliamento della cava esistente di cui all’istanza della Società CIM r.l. prot. 7027 del 15.09.2016 e,

pertanto, si delibera l' indisponibilità del Comune di Marcellina ad accettare la proposta di cui alla nota prot. 8193 del 19.10.2016.